

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2627}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZAFFANELLA e GIOVANARDI

Presentata il 20 dicembre 1973

Determinazione della qualifica e delle attribuzioni degli ispettori degli istituti di previdenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo fondamentale di numerose leggi in materia previdenziale approvate in questi ultimi anni è stato il miglioramento del trattamento di quiescenza per gli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Tale miglioramento è da intendersi sotto tutti gli aspetti: non ultimo, quello di una sempre più celere ed insieme approfondita trattazione delle pratiche previdenziali, in modo soprattutto da assicurare al dipendente appena collocato a riposo un rapido conferimento della pensione.

Il perseguimento di tali fini ha comportato peraltro un cospicuo sviluppo delle già notevoli e complesse funzioni di coordinamento e controllo espletate dagli ispettori di detti istituti, rese più ardue dalla eterogeneità della natura giuridica degli enti iscritti alle casse suddette, ed in progressiva dilatazione per il continuo aumento del numero degli enti medesimi.

Scopo della presente proposta è pertanto quello di colmare una lacuna nella vasta normativa in argomento, con il riconoscimento delle particolari funzioni ispettive in questione e la loro determinazione mediante rinvio al disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed un contemporaneo, equo adeguamento di qualifica per i funzionari cui esse sono attribuite, che consenta altresì nuovi,

proficui rapporti di collaborazione — a livello decisionale — tra enti iscritti e casse di previdenza.

Gli istituti di previdenza, difatti, non dispongono di organi periferici propri, e pertanto l'azione amministrativa esterna viene prevalentemente svolta tramite i servizi ispettivi, istituiti dall'Ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e composti di un ristretto contingente di funzionari, selezionati in più riprese attraverso rigorosi concorsi.

In effetti tutti i suddetti funzionari, appartenenti al ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi centrali della direzione generale degli istituti di previdenza, pur inquadrati in due diverse qualifiche (dirigenti superiori e primi dirigenti) svolgono compiti identici e caratterizzati dallo stesso grado di responsabilità.

Le prestazioni degli ispettori, difatti, hanno il medesimo contenuto e non sono gerarchicamente graduabili, appunto perché svolte nell'ambito di una competenza unica ed atipica.

Pertanto, con l'approvazione della norma proposta verrà altresì resa giustizia a quell'esiguo gruppo di ispettori che, per la limitatezza del ruolo, trova sbarrato l'accesso alla qualifica superiore (pur svolgendone da tempo le attribuzioni), garantendo loro una progressione di carriera che quanto meno non sia più gravosa di quella già assicurata — in

virtù di norme recenti — ai futuri ispettori di prima nomina del ruolo in questione, i quali potranno pervenire a tale qualifica dopo circa tredici anni di servizio.

Ma soprattutto si consentirà ai funzionari in argomento di operare nella qualifica appropriata ed a livello opportuno, alla luce dei criteri enunciati dall'articolo 1 — punto 4) — della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che configura, com'è noto, l'ispezione come istituto « inteso non soltanto all'accertamento della

regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa ».

È da rilevare, infine, che non sussistono problemi di copertura dei pur limitati oneri finanziari conseguenti alle previste promozioni in soprannumero, poiché, a seguito di quanto stabilito nell'articolo 4 del già citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, la relativa spesa è interamente a carico degli istituti di previdenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai primi dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale degli istituti di previdenza, con anzianità complessiva di servizio non inferiore a tredici anni alla data 1° gennaio 1974, va conferita, anche in soprannumero, la qualifica di dirigente superiore, con effetto dalla data medesima; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di primo dirigente.

I funzionari di cui sopra, ai quali l'indennità di funzione va corrisposta nell'intera misura stabilita per la qualifica di dirigente superiore, esercitano, nell'ambito della propria competenza, le funzioni ispettive previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.